II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1995

relativa ad una procedura di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE

(IV/33.375 — PMI-DSV)

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(95/373/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 2, e 6,

vista la denuncia presentata il 24 novembre 1989 da Ladbroke Deutschland GmbH contro :

— Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co di Colonia (Germania),

— il gruppo d'interesse economico (GIE) Pari Mutuel Urbain di Parigi (Francia) e le nove società francesi organizzatrici di corse ippiche che lo compongono,

— Pari Mutuel International SA di Parigi (Francia),

per infrazione degli articoli 85 e 86 del trattato,

vista la notificazione e la domanda di attestazione negativa introdotte il 15 febbraio 1991 da Paris Mutuel International (PMI) SA e riguardanti l'accordo PMI-DSV del 4 dicembre 1990,

visto il contenuto essenziale della notificazione pubblicato [2] a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

I. FATTI

A. Le imprese interessate

(1) a) Pari Mutuel International SA (« PMI ») di Parigi, (Francia), è una società controllata nel cui assetto proprietario rientrano il gruppo d'interesse economico Pari Mutuel Urbain (« PMU »), tre banche e le nove società organizzatrici di corse ippiche aderenti al PMU ed ha come scopo sociale la valorizzazione al di fuori del territorio francese delle immagini ed informazioni televisive relative alle corse francesi.

b) Il GIE PMU di Parigi, (Francia), è un'emanazione delle società ippiche francesi autorizzate ad accettare scommesse fuori ippodromo. Secondo la legge francese tutte le società organizzatrici di corse sono autorizzate a gestire un sistema di scommesse al totalizzatore all'interno dei loro ippodromi. Nove di esse sono inoltre autorizzate ad accettare scommesse al di fuori

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 246 del 24. 9. 1992, pag. 3.

degli ippodromi (presso apposite ricevitorie, spacci di bevande, rivendite di tabacchi ecc.). Queste nuove società (quattro operano nella regione parigina e cinque in provincia) hanno affidato a PMU l'incarico di stabilire i programmi delle corse, totalizzare le scommesse e calcolare i rapporti vincenti.

Va notato che i diritti di proprietà intellettuale relativi alle corse appartengono alle società organizzatrici delle corse, che sono responsabili anche delle riprese d'immagini e dei commenti.

c) Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co (« DSV ») di Colonia, Germania, è un editore sportivo tedesco che pubblica, tra l'altro, un giornale sulle corse ippiche, in particolare quelle francesi, e partecipa anche alla ritrasmissione di immagini e informazioni televisive relative alle corse.

B. La denuncia

(2) Il 24 novembre 1989 la società Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH di Colonia (« Ladbroke Deutschland »), controllata tedesca di Ladbroke Racing Ltd, il più importante allibratore inglese, ha presentato una denuncia alla Commissione contro PMI e DSV per infrazione agli articoli 85 e/o 86 del trattato CE.

A suo avviso, l'infrazione dei citati articoli era contenuta, in particolare, nelle clausole del contratto concluso tra PMI e DSV, che vietavano a quest'ultima di accordare sublicenze per l'utilizzazione dell'audio e del video relativi alle corse ippiche francesi agli allibratori che si presentavano come persone morali o che non esistevano ancora alla data della conclusione dell'accordo.

Essa chiedeva alla Commissione di obbligare, tramite decisione, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e alle stesse condizioni previste nella decisione 89/205/CEE della Commissione (Magill) (1), — o PMI direttamente — o DSV dietro ingiunzione di PMI

a mettere a sua disposizione, su base non discriminatoria, le stesse immagini a colori e gli stessi commenti televisivi forniti a tutti gli altri allibratori tedeschi.

Ladbroke chiedeva inoltre alla Commissione di effettuare le indagini in applicazione degli articoli 11 e 14 del regolamento n. 17 per verificare tutte le condizioni dell'accordo esistente tra PMI e DSV, al fine di stabilire se detto accordo contenesse altre clausole restrittive della concorrenza e al fine di accertare che tutti i diritti d'autore — nel caso ve ne fossero — fossero ben sfruttati, su base non discriminatoria.

(1) GU n. L 78 del 21. 3. 1989, pag. 43.

C. Il mercato

(3) a) Secondo la Commissione, il caso in oggetto non riguarda il mercato delle scommesse vero e proprio, né quello delle immagini e informazioni televisive relative alle corse ippiche.

b) Il mercato delle scommesse propriamente detto si presenta sotto due forme ben distinte :

1. scommessa individuale, effettuata dallo scommettitore contro un allibratore sulla vincita di un cavallo in base ad un rapporto (5 : 1, 10 : 1, ecc.) concordato tra allibratore e scommettitore o in base ad un rapporto convenzionale a cui le parti fanno riferimento, ad esempio quello di partenza negli ippodromi o i rapporti delle scommesse al totalizzatore nazionali o di scommesse al totalizzatore straniere, pubblicati nella stampa specializzata ;

 questo tipo di scommessa, praticata nel Regno Unito (96 % del mercato), in Germania (19 %), in Belgio (68,5 %) e in molti altri paesi, è vietato in Francia ;

2. scommessa al totalizzatore, in cui le poste in gioco sono totalizzate in una massa comune e per il 70 % (il 15 % va allo Stato come imposta e il 15 % all'organizzatore) (2) riversate agli scommettitori che hanno indicato l'ordine d'arrivo esatto per il cavallo o per un gruppo di cavalli (ad esempio scommessa tris) ;

 questo tipo di scommessa, organizzato generalmente da società ippiche nazionali, viene praticato in Francia (100 % del mercato), in Germania (8 %), in Belgio (31,5 %), nel Regno Unito (4 %) e in altri paesi.

 Dall'indagine effettuata dalla Commissione risulta che il mercato delle scommesse può funzionare perfettamente in assenza di una ritrasmissione televisiva via satellite delle immagini e delle informazioni elaborate dalle società organizzatrici delle corse, per gli scommettitori che si trovano nelle agenzie dove si accettano le scommesse. Tuttavia, se è disponibile sul mercato, una ritrasmissione televisiva di immagini e di commenti relativi alle corse può esercitare un effetto sensibile sulla concorrenza.

(2) Queste percentuali corrispondono ai prelievi applicati in Francia ; in Belgio l'aliquota del prelievo ai fini dell'imposta è la metà.

c) Il mercato della ritrasmissione di immagini e informazioni televisive relative alle corse ippiche (la ritrasmissione di corse di levrieri o altri eventi sportivi rientra, secondo la Commissione, nel quadro di mercati separati) si ripartisce tra la società inglese SIS (Satellite Information Services Ltd), i cui azionisti sono i tre principali allibratori inglesi — tra cui il ricorrente — e che ritrasmette le immagini e le informazioni delle corse britanniche e la società francese FCR (Société France Câbles et Radio) che ritrasmette, per conto di PMI, quelle delle corse francesi. Le corse tedesche non sono oggetto di ritrasmissione fonica. Le corse belghe non sono oggetto di alcuna ritrasmissione.

Va osservato che nel Regno Unito SIS è l'unico fornitore di immagini e di informazioni televisive relative a corse ippiche. Lo stesso dicasi per FCR in Francia. In Belgio, dove non si ricevono le emissioni della FCR, il 5 % degli allibratori riceve le emissioni della SIS. In Germania gli allibratori, che detengono il 19 % delle scommesse, ricevono le emissioni di SIS per il 79 %, quelle di FCR per l'86 % e quelle delle reti per il 65 %.

Il mercato della ritrasmissione di immagini e informazioni televisive relative alle corse ippiche è caratterizzato attualmente dal fatto che queste immagini ed informazioni sono essenzialmente destinate alla trasmissione in agenzie di accettazione delle scommesse, per consentire ai clienti di disporre di informazioni utili per effettuare la loro scelta e per incitarli così a scommettere maggiormente. Per questo motivo detto mercato è strettamente connesso con il tipo di scommessa (individuale o al totalizzatore) o con il luogo in cui si svolgono le corse (Regno Unito, Francia), elementi che costituiscono la base delle scommesse accettate nelle agenzie che ricevono queste immagini ed informazioni.

d) La Commissione ritiene pertanto che il mercato di cui trattasi, cioè quello della ritrasmissione televisiva, a destinazione della clientela delle agenzie ippiche, di immagini e di informazioni relative alle corse costituisca un mercato ausiliario rispetto a quello delle scommesse.

e) In ordine alla dimensione geografica si deve osservare che il mercato accessorio delle immagini e delle informazioni diffuse via satellite per ragioni legislative regolamentari nonché per le diverse abitudini degli scommettitori, tanto in materia di scelta tra tipo di scommessa, individuale o al totalizzatore, [vedi punto b)] o tra scommesse su corse nazionali e scommesse su corse straniere (1) o per il fatto che il mercato principale delle scommesse, è caratterizzato dalla necessità di stretti legami tra chi fa e chi accetta le scommesse — è soggetto a limitazioni territoriali ed ogni mercato nazionale deve essere considerato come un mercato distinto.

D. I contratti anteriori a quello notificato

(4) Facendo seguito alla denuncia introdotto da Ladbroke Deutschland, la Commissione ha chiesto alle società interessate di comunicarle gli accordi che disciplinano la ritrasmissione via satellite in diretta delle telecronache delle corse ippiche francesi alle ricevitorie degli allibratori tedeschi.

Le informazioni inviate dalle società interessate hanno consentito alla Commissione di constatare che :

1) con un contratto del 9 gennaio 1990, ma con effetto retroattivo al 1° agosto 1989, le società di corse francesi (che allora erano ancora dieci) hanno autorizzato PMU a commercializzare in Francia e all'estero, in quest'ultimo caso tramite PMI e previo il loro accordo per ogni operazione del genere, le immagini e informazioni televisive (vale a dire le immagini, l'audio, i resoconti degli arrivi, i commenti, i programmi e le previsioni) relative alle corse da esse organizzate, nell'intento di promuovere le scommesse fuori ippodromo su tali corse ;

2) con un contratto del 12 gennaio 1990, PMU ha trasferito a PMI la facoltà di sfruttare i diritti sulle immagini e sui commenti concessile dalle società di corse, per i seguenti territori : Repubblica federale di Germania prima dell'unificazione, Berlino-Ovest e Austria ;

3) il 25 agosto 1989 PMI ha concluso con DSV un contratto in cui si prevede che le immagini ed informazioni relative alle corse francesi che, in base al contratto vigente tra le società di corse e PMU, vengono già ridiffuse da FCR alle agenzie ippiche di PMU in Francia, siano ritrasmesse direttamente anche alle agenzie ippiche gestite da allibratori designati da DSV e stabilite nel territorio della Repubblica federale di Germania prima dell'unificazione, a Berlino-Ovest e in Austria.

(5) Quest'ultimo contratto conteneva, secondo la Commissione, due restrizioni della concorrenza atte a recare pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri :

(1) In Francia e nel Regno Unito tutte le scommesse sono accettate sulle corse nazionali, in Germania sono accettate per l'88,6 % sulle corse nazionali e per l'11,4 % sulle corse francesi ed inglesi, mentre in Belgio sono accettate per il 31,5 % sulle corse nazionali, per il 63 % sulle corse francesi e per meno del 5 % sulle corse inglesi.

1) una clausola (paragrafo 4) che limitava il diritto di trasmettere le immagini e le informazioni televisive relative alle corse ai soli allibratori costituiti da persone fisiche ; gli allibratori costituiti in forma di persone giuridiche (come Ladbroke Deutschland) potevano riceverle soltanto mediante stipulazione di un'apposita convenzione supplementare ;

2) una clausola (paragrafo 5) secondo la quale DSV era autorizzata a trasmettere le immagini e le informazioni solo alle agenzie ippiche già esistenti al momento della conclusione del contratto ; tale restrizione non si applicava però alle nuove concessioni accordate in virtù dei principi definiti dal paragrafo 4 del contratto.

(6) La Commissione ha inviato a PMU ed a PMI il 21 dicembre 1990 ed a DSV il 18 gennaio 1991 una comunicazione degli addebiti con cui comunicava la sua intenzione di constatare l'esistenza delle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE nei riguardi delle due clausole summenzionalte e dichiarava che, non essendo possibile concedere alle imprese il beneficio della deroga di cui all'articolo 85, paragrafo 3, queste dovevano porre fine immediatamente alle infrazioni.

PMI ha risposto alla comunicazione degli addebiti della Commissione il 15 febbraio 1991, PMU il 20 febbraio 1991 e DSV il 27 marzo 1991. Tutte e tre le imprese hanno chiesto di essere ascoltate dalla Commissione. L'audizione ha avuto luogo il 17 aprile 1991.

Nel frattempo, il 15 febbraio 1991, PMI ha notificato alla Commissione un nuovo contratto concluso con DSV in sostituzione di quello del 25 agosto 1989.

E. Il contratto notificato

(7) Tale contratto, firmato il 4 dicembre 1990 con effetto retroattivo al 1° luglio 1990, forma oggetto il 15 febbraio 1991 di una domanda di attestazione negativa o, in caso di diniego da parte della Commissione, di una domanda di esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE.

a) Con tale contratto PMI concede a DSV una licenza esclusiva di sfruttamento, per i territori della Repubblica federale di Germania prima dell'unificazione, di Berlino-Ovest e dell'Austria, di « immagini, commenti e dati connessi » relativi alle corse ippiche francesi, i cui diritti di proprietà, appartenenti alle società di corse o a PMU, sono descritti nel preambolo del contratto.

b) Di conseguenza, PMI si impegna a far mettere a disposizione dei sublicenziatari di DSV, e cioè degli allibratori, i decodificatori del segnale codificato trasmesso via satellite, mediante i quali essi possano ricevere le immagini e le informazioni televisive nelle rispettive ricevitorie.

c) Il contratto prevede anche una serie di clausole che DSV si impegna ad imporre ai sublicenziatari mediante un modello di sublicenza approvato da PMI, che ne controllerà il rispetto in occasione della firma di ciascun contratto. Tre delle clausole sono state giudicate dalla Commissione incompatibili con l'articolo 85 del trattato CE e, dopo essere state oggetto di una comunicazione degli addebiti in data 22 gennaio 1992, sono state adeguatamente modificate.

Trattasi di :

1) una clausola relativa ai requisiti di moralità dei sublicenziatari che a detta della Commissione peccava di imprecisione e non conteneva criteri oggettivi per la scelta di questi ultimi (« non essere stati sanzionati da un'autorità amministrativa o giudiziaria né essere stati coinvolti in qualsiasi paese in procedimenti riguardanti infrazioni alla legislazione sui giochi d'azzardo e le scommesse »). La nuova formulazione della clausola ne limita l'applicazione ai sublicenziatari che abbiano riportato condanne nei territori interessati dal contratto ;

2) una clausola che obbligava il sublicenziatario a riconoscere in tutti i paesi i diritti di proprietà delle società ippiche e di PMU descritti nel preambolo. La Commissione ha fatto osservare ai contraenti che questa clausola rischiava di obbligare il sublicenziatario a riconoscere, pena lo scioglimento del contratto, l'esistenza in tutti gli Stati membri di diritti attinenti all'insieme dei « diritti di proprietà » invocati dalle società ippiche, senza poter invocare, se necessario per via giudiziale, l'eventuale assenza di tutela giuridica di tali diritti. La nuova redazione di questa clausola non prevede più l'obbligo per i sublicenziatari di riconoscere questi « diritti di proprietà » ;

3) una clausola che obbligava il sublicenziatario, qualora si trattasse di una persona giuridica :

— a comunicare a DSV, per trasmissione a PMI, tutte le informazioni relative alla propria società (bilancio, composizione dell'azionariato, partecipazioni ecc.) ;

— a far sì che, qualora si tratti di una società appartenente ad un gruppo, la società madre si impegni in nome e per conto delle società componenti il gruppo a rispettare ed adempiere a tutte le clausole del contratto concluso tra DSV e le singole controllate ;

— a garantire che la società madre del gruppo nonché tutte le controllate soddisfino i requisiti di moralità previsti negli articoli del contratto.

La Commissione ha fatto notare alle parti che questa clausola costringeva il sublicenziatario a comunicare informazioni di carattere molto riservato, determinando nei suoi confronti una grave discriminazione che non trova una giustificazione obiettiva in ragioni particolari atte a renderla indispensabile per l'applicazione del contratto, e che per di più la clausola non è giustificata dall'esistenza di un maggior rischio di inadempienza del sublicenziatario dovuto alla condizione di persona giuridica di quest'ultimo. In seguito all'intervento della Commissione l'obbligo di cui al primo trattino della clausola è stato limitato ai documenti la cui pubblicazione è obbligatoria nei territori interessati dal contratto, quello di cui al secondo trattino è stato sostituito da una disposizione che si limita ad esigere dalla società sublicenziataria la garanzia che gli impegni da essa assunti non siano elusi tramite l'intervento di società collegate, mentre l'obbligo di cui al terzo trattino è stato soppresso.

d) Il contratto vieta al sublicenziatario qualsiasi trasmissione o ritrasmissione delle immagini e delle informazioni televisive ad altro luogo o ad un'altra agenzia o a terzi non autorizzati da DSV.

e) È vietato a DSV concludere contratti con sublicenziatari che si rifiutino di impegnarsi a non praticare, nell'agenza ricevente le immagini e le informazioni televisive, altri giochi d'azzardo, se non nei limiti di quanto previsto dalla normativa in vigore.

f) Il contratto prevede che DSV fornisca in permanenza decodificatori ad almeno 40 agenzie ippiche.

g) Prevede le modalità di remunerazione di PMI.

h) Lascia alle società di corse e a PMI la facoltà di accettare direttamente o in associazione con terzi (come le società tedesche del lotto) scommesse sulle corse tedesche.

i) Il contratto ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile previe trattative tra le parti.

(8) L'accordo notificato, dopo essere stato modificato in seguito alla comunicazione degli addebiti del 22 gennaio 1992, è stato oggetto di una comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del citato regolamento n. 17 il 24 settembre 1992.

La Commissione ha manifestato l'intenzione di adottare una posizione favorevole nei confronti dell'accordo notificato ed ha invitato, in via preliminare, i terzi interessati ad inviarle le loro eventuali osservazioni sul caso in questione. A seguito di tale comunicazione, la Commissione ha ricevuto tre lettere.

(9) Tali lettere, recanti tutte la data del 22 ottobre 1992, provenivano da :

— Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH,

— Satellite Information Service (SIS), che è l'impresa che ritrasmette via satellite agli allibratori tedeschi le immagini e le informazioni televisive delle corse ippiche britanniche,

— Betting Office Licensees Association Ltd (BOLA), che è l'associazione degli allibratori inglesi che accettano scommesse fuori ippodromo.

Le interessate, due imprese e un'associazione di imprese, contestano quanto segue :

1) il fatto che il contratto notificato copre, per quanto riguarda la Germania, soltanto il territorio della Repubblica federale prima dell'unificazione e di Berlino-Ovest, il che costituisce secondo loro una divisione territoriale inammissibile dell'attuale Repubblica federale di Germania ;

2) il fatto di vietare contrattualmente a DSV la ritrasmissione delle immagini e dell'audio ricevuto da PMI a imprese stabilite al di fuori del territorio oggetto della concessione ;

3) l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale sui risultati e sui rapporti vincenti delle corse a favore delle società di corse, di PMU e di PMI.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

(10) In seguito alle modificazioni apportate al contratto tra PMI e DSV su richiesta della Commissione, nessuna delle clausole contrattuali sembra più rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE.

(11) Ciò vale per la clausola che limita la licenza di sfruttamento esclusivo concessa a DSV ai territori dei vecchi Länder della Repubblica federale di Germania, ivi compreso Berlino-Ovest, e a quello dell'Austria [vedi supra clausola di cui al punto 7 a)]. In effetti, i titolari dei diritti d'autore sulle immagini e sulle informazioni relative alle corse francesi, e cioè le società di corse, avevano la facoltà, nel concedere a PMU il diritto di sfruttamento di tali immagini e commenti, di imporre al concessionario l'obbligo di richiedere il loro consenso per ogni utilizzazione da parte di PMI di tali diritti all'estero.

(12) Ciò vale altresì per la clausola che prevede che i sublicenziatari di DSV si impegnino a non trasmettere o ritrasmettere altrove alcuna immagine o informazione televisiva ricevuta da FCR, e cioè né in un'altra ricevitoria di scommesse, né in favore di un terzo non autorizzato da DSV [vedi supra clausola di cui al punto 7 d)]. In effetti, l'imposizione di una clausola di questo tenore rientra nei diritti attribuiti al titolare di un diritto d'autore dalle varie normative vigenti nei paesi della Comunità.

Una clausola di questo tenore non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE in quanto, in virtù di tali normative, il concedente rimane libero di scegliere la persona del licenziatario nonché l'estensione del territorio oggetto della licenza.

La mancanza di questa clausola avrebbe l'effetto di trasformare la licenza in una licenza europea, e, soprattutto, il concedente non sarebbe più libero di scegliere, per gli altri Stati membri, i suoi licenziatari per ragioni commerciali, finanziarie o di moralità. Il concedente potrebbe essere spogliato del diritto di verificare le qualifiche tecniche del sublicenziatario, come per esempo la sua capacità di ridiffondere perfettamente l'audio e le immagini ricevute, tenuto conto in particolare del fatto che il mandato concesso a FCR per la ritrasmissione in questione vale solo per il territorio oggetto della concessione del 4 dicembre 1990. Di conseguenza si priverebbe il concedente della possibilità di gestire in maniera coordinata l'insieme delle menzionate ritrasmissioni di suono ed immagini in direzione degli altri Stati membri.

(13) Per quanto riguarda la clausola che vieta al sublicenziatario la pratica, nello stesso locale in cui riceve le immagini e l'audio, di un'altra attività attinente direttamente o indirettamente al gioco d'azzardo, se non nei limiti di quanto previsto dalla normativa in vigore [vedi supra clausola di cui al punto 7 e)], essa corrisponde ad un'accettazione unicamente di attività lecite. Poiché essa non vieta le attività legali, non è in grado di restringere la concorrenza a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE.

(14) Infine, per quanto riguarda l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale delle società ippiche sui risultati delle corse e sui rapporti vincenti all'arrivo, la Commissione constata che d'ora in poi i sublicenziatari potranno sottoporre ai giudici nazionali la valutazione dell'esistenza di tali diritti. Infatti, nella nuova redazione il contratto non prevede più l'obbligo per i sublicenziatari di riconoscere tali diritti. Poiché i sublicenziatari sono d'ora in poi liberi di adire i giudici nazionali, il contratto in causa non contiene più a questo riguardo elementi restrittivi della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE.

(15) Il contratto PMI-DSV e la sublicenza offerta da quest'ultimo agli allibratori tedeschi non contengono più clausole che rientrino nella sfera d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CE : il ricorso presentato da Ladbroke il 24 novembre 1989 sulla base degli articoli 85 e 86 del trattato CE diventa quindi privo di oggetto.

In particolare, a seguito della soppressione di dette clausole, DSV è ormai libera di concedere sublicenze a qualsiasi allibratore stabilito nel territorio oggetto della concessione, indipendentemente dal suo status giuridico.

Di conseguenza, non vi è più motivo di ritenere che il contratto tra PMI e DSV rientra nella sfera d'applicazione degli articoli 85 o 86,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In base agli elementi in suo possesso, la Commissione non ritiene di dover intervenire ai sensi degli articoli 85 e 86 del trattato CE nei confronti dell'accordo sottoscritto da PMI e DSV il 4 dicembre 1990.

Articolo 2

Sono destinatarie della presente decisione le imprese:

— Pari Mutuel International SA (PMI) di Parigi (Francia),

— Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co. (DSV) di Colonia (Germania).

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione